



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Supplemento 11 alle Direttive sull'obbligo assicurativo nell'AVS/AI (DOA)

Valide dal 1° gennaio 2019

318.102.0111 DOA

12.18

Premessa al supplemento 11, valido dal 1° gennaio 2019

Il presente supplemento offre l'opportunità di apportare diverse modifiche. Al N. 2081, un nuovo esempio illustra le prescrizioni relative alla qualificazione quale lavoratore dipendente o indipendente nei rapporti tra la Svizzera e gli Stati Uniti in caso di valutazioni discordanti dei due Stati.

I rapporti nell'ambito del diritto in materia di sicurezza sociale tra la Svizzera e la Serbia e il Montenegro erano finora disciplinati dalla Convenzione dell'8 giugno 1962 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare federativa di Jugoslavia concernente le assicurazioni sociali. Il 1° gennaio 2019 entrerà in vigore una convenzione di sicurezza sociale separata con ciascuno di questi due Stati. La convenzione conclusa a suo tempo con la Repubblica popolare federativa di Jugoslavia rimarrà pertanto in vigore, per il momento, soltanto nei rapporti con la Bosnia ed Erzegovina (v. [Bulletin AVS/PC n. 407](#)).

Il capitolo 3.3.2, concernente i battellieri del Reno, viene ristrutturato e precisato in vari punti per rispondere meglio ai numerosi interrogativi dei vari attori interessati e delle casse di compensazione competenti.

Nell'elenco delle organizzazioni di assistenza al N. 3096 è aggiunta l'organizzazione Interteam di Lucerna.

Anche nell'elenco delle organizzazioni internazionali al N. 3055 è aggiunta una nuova organizzazione, l'Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones en conflit (ALIPH).

Nel N. 3021.1 è aggiunta una precisazione concernente il rilascio di una carta di legittimazione a persone impiegate per brevi periodi.

L'art. 1a cpv. 1 lett. c LAVS prevede che i cittadini svizzeri che lavorano all'estero al servizio della Confederazione sono assoggettati obbligatoriamente all'AVS/AI/IPG e all'AD, se lavorano in un Paese con cui la Svizzera non ha concluso alcuna convenzione di sicurezza sociale. In questo contesto, il nuovo N. 3054.1 chiarisce la situazione del personale locale che lavora per la Confederazione.

L'adeguamento del N. 3104.6 fa chiarezza riguardo alle iscrizioni da effettuare nel CI in caso di continuazione dell'assicurazione del coniuge o del partner registrato senza attività lucrativa che accompagna all'estero una persona assicurata all'AVS.

Infine, si procede all'aggiornamento del modulo nell'Allegato 10.

Le modifiche sono contrassegnate dall'indicazione 1/19.

Abbreviazioni

CVRD	Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche (RS 0.191.01)
CVRC	Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari (RS 0.191.02)
DFAE	Dipartimento federale degli affari esteri

- 2013
1/19
- L'assoggettamento delle persone che lavorano in più Stati va valutato in due fasi:
- nella prima fase si *determina la legislazione applicabile* sulla base dello statuto contributivo (lavoratore dipendente o indipendente), stabilito secondo il diritto nazionale dello Stato in cui è svolta l'attività lucrativa (per la Svizzera v. DIN e DSD)¹;
 - se dalla prima fase risulta applicabile la legislazione svizzera, la cassa di compensazione deve trattare le attività lucrative svolte all'estero come se fossero state svolte in Svizzera ([art. 13 par. 5 reg. 883/2004](#)). In questo contesto, deve esaminare se in base ai criteri di delimitazione della legislazione svizzera (v. DIN e DSD) l'attività svolta nello Stato dell'UE/AELS debba essere riqualficata (attività dipendente in attività indipendente o viceversa).
- 2014
1/19
- Esempio:* un cittadino tedesco che vive in Svizzera è membro del consiglio di vigilanza di una SA in Germania e membro del consiglio di amministrazione di una SA in Svizzera.
- 1^a fase: l'attività di membro di un consiglio di vigilanza è considerata quale attività indipendente secondo la legislazione tedesca. La legislazione svizzera qualifica l'attività di membro di un consiglio di amministrazione quale attività dipendente. In virtù dell'[art. 13 par. 3 reg. 883/2004](#), l'attività dipendente prevale su quella indipendente, ragion per cui la persona in questione è assoggettata alla legislazione svizzera.
- 2^a fase: dato che in Svizzera l'attività di membro di un consiglio di vigilanza è considerata quale attività dipendente, la cassa di compensazione deve riqualficarla in tal senso e affiliare l'assicurato quale lavoratore dipendente per questa attività.
- 2069
1/19
- La Svizzera ha concluso convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con i seguenti Stati (v. [testi delle convenzioni](#)):
- Australia
 - Canada/Québec

¹ 27 maggio 2013 9C_62/2013 –

- Cile
- Cina (esclusi Hong Kong, Macao e Taiwan; v. N. 2069.1)
- Corea del Sud (v. N. 2069.1)
- Filippine
- Giappone
- India (v. N. 2069.1)
- Israele
- Macedonia
- Montenegro
- Repubblica di San Marino
- Serbia
- Turchia
- Uruguay
- USA.

Per Bosnia ed Erzegovina vige per ora la convenzione conclusa con la Jugoslavia.

- 2074
1/19 Per «tempo determinato» (di distacco) si intendono:
- 12 mesi per San Marino;
 - 24 mesi per Filippine, Israele, Macedonia, Montenegro, Serbia, Turchia e Uruguay;
 - 36 mesi per Bosnia ed Erzegovina e Cile;
 - 60 mesi per Australia, Canada/Québec, Giappone e USA;
 - 72 mesi per Cina, Corea del Sud e India.
- 2076.1
1/19 I familiari senza attività lucrativa che accompagnano salariati distaccati in Australia, Austria*, Bulgaria*, Canada/Québec, Cile, Cina, Cipro*, Corea del Sud, Croazia*, Danimarca*, Filippine, Giappone, India, Irlanda*, Islanda**, Liechtenstein, Macedonia, Montenegro, Norvegia, Portogallo*, Repubblica ceca*, Serbia, Slovacchia*, Slovenia*, Ungheria*, Uruguay o USA restano soggetti all'AVS/AI/IPG (*: solo familiari di cittadini di Stati che non fanno parte dell'UE o dell'AELS; **: solo familiari di cittadini di Stati dell'AELS).
- 2077.1
1/19 I familiari senza attività lucrativa che accompagnano salariati distaccati in Svizzera da Austria*, Bulgaria*, Canada/Québec, Cile, Cina, Cipro*, Corea del Sud, Croazia*, Dani-

marca*, Filippine, Giappone, India, Irlanda*, Islanda**, Liechtenstein, Macedonia, Montenegro, Norvegia, Portogallo*, Repubblica ceca*, Serbia, Slovacchia*, Slovenia*, Ungheria*, Uruguay o USA non sono assicurati all'AVS/AI/IPG (*: solo familiari di cittadini di Stati che non fanno parte dell'UE o dell'AELS; **: solo familiari di cittadini di Stati dell'AELS).

2081
1/19 *Esempio 1:* W è membro di un consiglio di amministrazione negli USA, Paese nel quale è domiciliata, ed esercita un'attività analoga in Svizzera. Secondo il diritto svizzero i membri di un consiglio di amministrazione sono dipendenti, mentre negli USA sono considerati indipendenti. Per tutti i suoi redditi W è assicurato negli USA (Stato di domicilio). *Esempio 2:* J vive e lavora in Svizzera. È inoltre membro del consiglio di amministrazione di una società negli USA. Diversamente dalla legislazione svizzera, quella statunitense considera un tale mandato quale attività indipendente. Anche per questa attività J è assoggettato al diritto svizzero.

3006
1/19 Nelle convenzioni di sicurezza sociale di seguito elencate figurano disposizioni particolari concernenti il personale di imprese di trasporto internazionale ferroviario e stradale. Negli Stati contrassegnati da un asterisco, le disposizioni della convenzione sono applicabili solo ai cittadini di Stati terzi.

Austria*	art. 7 par. 3	Macedonia	art. 3 lett. c art. 7 par. 2
Belgio*	art. 7 lett. b prot. finale n. 6 + 8	Montenegro	art.7 par. 2
Bosnia ed Erzegovina	Per ora si applica ancora la convenzione conclusa con la Jugoslavia art. 5 lett. b prot. finale n. 6	Norvegia*	art. 8 par. 1 lett. b + par. 2
Bulgaria*	art. 7 par. 2	Paesi Bassi*	art. 7 par. 1 lett. b + par. 2

Croazia*	art. 3 lett. c art. 7 par. 2	Portogallo*	art. 5 lett. b + d
Danimarca*	art. 4 lett. c art. 8 par. 2	Repubblica ceca*	art. 3 lett. c art. 7 par. 2
Finlandia*	art. 7 par. 2 + 6	San Marino	Come l'Italia
Francia*	art. 8 par. 1 lett. b	Serbia	art. 7 par. 2
Germania*	art. 6 par. 3	Slovacchia*	art. 3 lett. c art. 7 par. 2
Grecia*	art. 6 lett. b	Slovenia*	art. 3 lett. c art. 7 par. 2
Irlanda*	art. 3 par. 3 art. 6 par. 2	Spagna*	art. 4 lett. b prot. finale n. 5
Israele	art. 6 par. 2+7	Svezia*	art. 3 par. 2 art. 7 par. 2
Italia*	art. 5 lett. b prot. finale n. 4	Turchia	art. 5 par. 2 lett. b+d , prot. finale n. 4
Liechtenstein*	art. 3 par. 3 art. 6 par. 5	Ungheria*	art. 3 lett. c art. 7 par. 2
Lussemburgo*	art. 6 n. 2 prot. finale n. 5		

3006.1
1/19 Si applicano le stesse disposizioni per i familiari senza attività lucrativa dei dipendenti di imprese di trasporto internazionale ferroviario e stradale impiegati in Austria*, Bulgaria*, Croazia*, Danimarca*, Irlanda*, Liechtenstein, Macedonia, Montenegro, Portogallo*, Repubblica ceca*, Serbia, Slovacchia*, Slovenia* o Ungheria* (*: solo familiari di cittadini di Stati che non fanno parte dell'UE o dell'AELS).

3008
1/19 Nelle convenzioni di sicurezza sociale di seguito elencate figurano disposizioni particolari concernenti il personale di imprese di trasporto aereo internazionale. Negli Stati contrassegnati da un asterisco, le disposizioni della convenzione sono applicabili solo ai cittadini di Stati terzi.

Australia	art. 9 par. 1	India	art. 8 par. 1–3
Austria*	art. 7 par. 4	Israele	art. 6 par. 3 + 7
Belgio*	art. 7 lett. c prot. finale n. 8	Lussemburgo*	art. 6 n. 2 prot. finale n. 5
Bulgaria*	art. 7 par. 2	Macedonia	art. 3 lett. c art. 7 par. 3
Cile	art. 3 lett. c art. 7 par. 2	Montenegro	art.7 par. 2
Cina	art. 5 par. 2	Norvegia*	art. 8 par. 1 lett. c + par. 2, prot. finale n. 8
Cipro*	art. 7 par. 3	Paesi Bassi*	art. 7 par. 1 lett. c + par. 2, prot. finale n. 5
Corea del Sud	art. 8 par. 2	Regno Unito*	art. 5 par. 5 + 6
Croazia*	art. 3 lett. c art. 7 par. 3	Serbia	art. 7 part. 2
Danimarca*	prot. finale n. 6	Slovenia*	art. 3 lett. c art. 7 par. 3
Filippine	art. 9 par. 1	Ungheria*	art. 3 lett. c art. 7 par. 3
Finlandia*	art. 7 par. 3 + 6 prot. finale n. 6	Uruguay	art. 7 par. 3
Francia*	art. 8 par. 1 lett. c prot. finale n. 4	USA	art. 9
Germania*	art. 3 par. 2 art. 6 par. 4		

- 3008.1 1/19 Si applicano le stesse disposizioni ai familiari senza attività lucrativa dei dipendenti di imprese di trasporto aereo internazionale impiegati in Austria*, Bulgaria*, Cile, Cina, Cipro*, Corea del Sud, Croazia*, Danimarca, Filippine, India, Irlanda*, Liechtenstein, Macedonia, Montenegro, Portogallo*, Serbia, Slovacchia*, Slovenia*, Ungheria*, Uruguay o USA (*: solo familiari di cittadini di Stati che non fanno parte dell'UE o dell'AELS).
- 3011 1/19 Nell'ambito della navigazione possono esservi tre attori aventi uno stretto legame con l'imbarcazione:

- la *proprietaria* è la società proprietaria del battello, registrata come tale nell'attestazione di appartenenza alla navigazione sul Reno (https://www.ccr-zkr.org/files/documents/modelesCertiAttest/Attestation_appartenance2017_form.pdf);
- la *società esercente* è la società che provvede all'esercizio effettivo dell'attività del battello e ha il potere decisionale, in particolare sul piano economico e commerciale. Essa dispone di un certificato d'equipaggiamento ed è anche menzionata nell'attestazione di appartenenza alla navigazione sul Reno;
- il *datore di lavoro* è la persona giuridica che assume e dirige il personale di bordo del battello ed è indicata quale datore di lavoro nel contratto di lavoro.

Questi tre ruoli possono essere assunti da un'unica impresa oppure essere ripartiti tra più imprese.

- 3011.1
1/19
- Nei rapporti tra gli Stati renani, vale a dire se il datore di lavoro e la società esercente hanno sede in Germania, Belgio, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi o Svizzera, le disposizioni dell'[Accordo relativo alla sicurezza sociale dei battellieri del Reno](#) (RS 0.831.107) sono applicabili ai battellieri cittadini di Stati terzi (ossia non cittadini di uno Stato dell'UE o della Svizzera).
- Le disposizioni dell'[Accord relatif à la détermination de la législation applicable aux bateliers rhénans, conclu sur la base de l'article 16, al. 1, du règlement n. 883/2004](#) (Accordo derogatorio) sono applicabili ai battellieri cittadini di uno Stato dell'UE o dell'AELS e prevalgono su quelle dell'Accordo con l'UE (reg. 883/2004).
- Per tutti gli altri Stati membri dell'UE (vale a dire tutti tranne quelli menzionati qui sopra) sono applicabili le disposizioni di assoggettamento di cui al [reg. 883/2004](#).
- 3011.2
1/19
- Sia l'Accordo relativo alla sicurezza sociale dei battellieri del Reno che l'Accordo derogatorio prevedono l'assoggettamento nel luogo in cui ha sede la società esercente. Affinché le specifiche disposizioni previste per i battellieri del Reno siano applicabili in Svizzera e determinino l'assoggettamento alla legislazione svizzera, la società esercente deve avere sede in Svizzera. La cassa di compensazione

deve verificare l'adempimento di questo criterio sulla base del documento determinante, vale a dire il certificato d'equipaggiamento rilasciato dai porti svizzeri sul Reno.

- 3011.3
1/19 Nei rapporti con tutti gli altri Stati dell'UE non menzionati al N. 3011.1, in particolare se la sede del datore di lavoro è ubicata in uno Stato dell'UE non appartenente agli Stati renani (p. es. Cipro), ai battellieri del Reno cittadini svizzeri o di uno Stato dell'UE sono applicabili le abituali disposizioni del reg. 883/2004.
- 3011.4
1/19 Queste disposizioni concernenti la navigazione sul Reno sono applicabili soltanto ai battellieri del Reno a bordo di imbarcazioni che dispongono di un'attestazione di appartenenza alla navigazione sul Reno ai sensi della Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno ([RS 0.747.224.101](#)). Il battello deve navigare effettivamente sul Reno. La cassa di compensazione deve verificare questi elementi presso il datore di lavoro.
- 3011.5
1/19 Per «battellieri del Reno» si intendono i lavoratori dipendenti e indipendenti che esercitano la propria attività lavorativa come personale navigante a bordo di un'imbarcazione sul Reno. Quando vengono annunciati nuovi dipendenti, la cassa di compensazione deve accertare presso il datore di lavoro se questi svolgano la propria attività almeno in parte in viaggio sul Reno.
A loro equiparate sono le persone ingaggiate a tempo determinato per completare o rafforzare l'equipaggio. Le disposizioni concernenti la navigazione sul Reno non sono invece applicabili agli ausiliari non appartenenti all'equipaggio chiamati a completare o rafforzare l'equipaggio per esempio in determinati tratti del fiume o per manovrare la nave nei porti.
- 3016
1/19 Nelle convenzioni di sicurezza sociale di seguito elencate figurano disposizioni particolari riguardanti i marinai di alto mare. Di regola tali disposizioni sono applicabili soltanto ai cittadini svizzeri e a quelli dell'altro Stato contraente (eccezioni le convenzioni con Australia, Cina, India, Giappone,

Uruguay e USA sono aperte a tutti; le convenzioni con Italia, Germania e Norvegia sono applicabili solo ai cittadini di Stati terzi [*]).

Australia	art. 9 par. 2	India	art. 8 par. 4 Assicurazione secondo il diritto di bandiera
Bulgaria	art. 7 par. 4 Assicurazione al domicilio nello Stato contraente	Israele	art. 6 par. 5 Assicurazione secondo il diritto di bandiera
Cile	art. 7 par. 4 Assicurazione secondo il diritto di bandiera	Macedonia	art. 7 par. 5 Assicurazione secondo il diritto di bandiera
Cina	art. 5 par. 1 Assicurazione secondo il diritto di bandiera	Montenegro	art. 7 par. 4 Assicurazione secondo il diritto di bandiera, in caso di domicilio in questo Stato
Corea del Sud	art. 8 par. 1 Assoggettamento nello Stato di domicilio	Norvegia*	art. 10 par. 1 Assoggettamento secondo il diritto di bandiera
Croazia	art. 7 par. 5 Assicurazione secondo il diritto di bandiera	Repubblica di San Marino	In conformità all' art. 5 lett. c prot. finale n. 4 della convenzione con l'Italia: assoggettamento secondo il diritto di bandiera
Filippine	art. 9 par. 4	Serbia	art. 7 part. 4 Assoggettamento secondo il diritto di bandiera
Germania*	art. 3 par. 2 art. 7 prot. finale n. 8a Assoggettamento secondo il diritto di bandiera	Uruguay	art. 7 par. 5 Assoggettamento secondo il diritto di bandiera

Giappone	art. 8 Assicurazione secondo il diritto di bandiera (eccezione par. 2: presenza di una filiale nello Stato contraente)	USA	art. 10 Assoggettamento secondo il diritto di bandiera (CH); assoggettamento secondo il diritto di bandiera (USA)
Italia*	art. 5 lett. c prot. finale n. 4 Assoggettamento secondo il diritto di bandiera		

Se nella convenzione è previsto l'assoggettamento secondo il diritto di bandiera, gli interessati sono sottoposti alla legislazione svizzera in caso di navi battenti bandiera svizzera. Sono tuttavia assicurati in Svizzera solo se vi sono anche domiciliati. Se invece la convenzione prevede un'assicurazione secondo il diritto di bandiera, gli interessati sono assicurati in Svizzera in ogni caso, anche se domiciliati all'estero.

- 3021.1
1/19 È possibile che alle persone impiegate per brevi periodi non venga rilasciata alcuna carta di legittimazione. Queste persone devono però essere segnalate al DFAE, che su richiesta certifica il loro statuto.
- 3034
1/19 Le persone impiegate in Svizzera al servizio di una missione diplomatica o di un posto consolare di uno degli Stati di seguito elencati (impiegati locali) sono assicurate all'AVS/AI/IPG e AD. Entro tre mesi dall'inizio dell'attività lucrativa (sei mesi per Cile, Filippine e Turchia) possono chiedere di essere assicurate nell'altro Stato. Questa disposizione vale per le missioni diplomatiche e i posti consolari di:
- Bulgaria
 - Cile (solo cittadini cileni)
 - Croazia
 - Filippine
 - Liechtenstein
 - Macedonia
 - Montenegro

- Serbia
- Turchia (solo cittadini turchi)
- Uruguay.

Lo stesso vale per le missioni diplomatiche e i posti consolari del Canada, ma solo per il personale tecnico e amministrativo domiciliato in Svizzera o in possesso della cittadinanza svizzera. In tal caso il termine è di sei mesi.

Per quanto riguarda gli obblighi della missione o del posto consolare in quanto datore di lavoro, si rimanda alle DRC.

3035
1/19 Il N. 3034 si applica per analogia anche al personale domestico (Cile e Turchia: solo cittadini cileni e turchi; altri Stati: anche cittadini di Stati terzi) al servizio di membri delle missioni diplomatiche o dei posti consolari dei seguenti Stati:

- Bulgaria
- Cile
- Croazia
- Filippine
- Liechtenstein
- Macedonia
- Montenegro
- Turchia
- Uruguay.

3038
1/19 Le convenzioni con gli Stati di seguito elencati prevedono che le loro rappresentanze in Svizzera versino i contributi del datore di lavoro per il personale soggetto all'assicurazione in Svizzera:

- Bulgaria
- Croazia
- Filippine
- Liechtenstein
- Macedonia
- Montenegro
- Serbia
- Uruguay.

Sono tenuti a versare i contributi del datore di lavoro anche i membri delle rappresentanze che impiegano personale domestico assicurato all'AVS/AI.

- 3048
1/19
- Le persone impiegate negli Stati di seguito elencati (Cile e Turchia: cittadini svizzeri; altri Stati: cittadini svizzeri e di Stati terzi) al servizio di una missione diplomatica o di un posto consolare della Svizzera (impiegati locali) non sono assicurati all'AVS/AI/IPG e AD. Entro tre mesi dall'inizio dell'attività lucrativa (sei mesi per Cile, Filippine e Turchia) possono tuttavia chiedere di essere assicurati all'AVS/AI/IPG e AD. Questa disposizione vale per le missioni diplomatiche e i posti consolari della Svizzera in:
- Bulgaria
 - Cile (solo cittadini svizzeri)
 - Croazia
 - Filippine
 - Liechtenstein
 - Macedonia
 - Montenegro
 - Serbia
 - Turchia (solo cittadini svizzeri)
 - Uruguay.
- 3049
1/19
- La regolamentazione di cui al N. 3048 vale anche per il personale domestico (Cile e Turchia: cittadini svizzeri; altri Stati: cittadini svizzeri e di Stati terzi) al servizio di membri di missioni diplomatiche o posti consolari nei seguenti Stati:
- Bulgaria
 - Cile
 - Croazia
 - Filippine
 - Liechtenstein
 - Macedonia
 - Montenegro
 - Turchia
 - Uruguay.
- 3049.1
1/19
- Le convenzioni concluse con gli Stati di seguito elencati prevedono che la rappresentanza svizzera versi i contributi alle assicurazioni sociali nel rispettivo Stato:
- Bulgaria
 - Croazia
 - Filippine
 - Liechtenstein

- Macedonia
- Montenegro
- Serbia
- Uruguay.

Sono tenuti a versare i contributi del datore di lavoro anche i membri di rappresentanze che impiegano personale domestico assicurato all'AVS/AI.

- 3050
1/19 I cittadini svizzeri distaccati nelle rappresentanze svizzere in Bosnia ed Erzegovina quale personale tecnico o amministrativo o quale personale domestico sono assicurati all'AVS/AI/IPG e AD; per il personale domestico ciò vale tuttavia solo se gli interessati non sono domiciliati nello Stato di domicilio.
- 3051.1
1/19 Sono inoltre assicurati all'AVS/AI/IPG i familiari senza attività lucrativa delle persone dei servizi diplomatici o consolari assicurate obbligatoriamente che lavorano in Australia, Austria*, Bulgaria*, Cile, Cina, Cipro*, Corea del Sud, Croazia*, Danimarca*, Filippine, Giappone, Irlanda*, Liechtenstein, Macedonia, Montenegro, Portogallo*, Repubblica ceca*, Serbia, Slovacchia*, Slovenia*, Ungheria* o Uruguay (*: solo familiari di cittadini di Stati che non fanno parte dell'UE o dell'AELS).
- 3053
1/19 Ciò vale anche per i cittadini di Bosnia ed Erzegovina (solo AVS/AI; v. [art. 2 della Convenzione](#)). In linea di principio, i cittadini dell'UE e dell'AELS non sono assicurati. In caso di dubbi, l'UFAS fornisce le informazioni necessarie.
- 3054.1
1/19 I dipendenti locali reclutati sul posto per la Confederazione, che risiedono stabilmente nello Stato non contraente e sono pertanto assoggettati al sistema di sicurezza sociale del luogo, non sono considerati come lavoratori al servizio della Confederazione e non sono dunque assicurati in Svizzera (v. [art. 37 par. 2](#) e [38 par. 2](#) in combinato disposto con l'[art. 33 CVRD](#) e [art. 71 par. 2 CVRC](#)).
- 3055
1/19 Le disposizioni di cui ai N. 3056 segg. si applicano alle seguenti organizzazioni internazionali con le quali la Svizzera ha concluso un accordo di sede:

- Agenzia di cooperazione e d'informazione per il commercio internazionale (ACICI), Ginevra;
- Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones en conflit (ALIPH), Ginevra;
- Associazione europea di libero scambio (AELS), Ginevra;
- Banca dei regolamenti internazionali (BRI), Basilea;
- Centro consultivo sul diritto dell'OMC, Ginevra;
- Centro Sud, Ginevra;
- Corte di conciliazione e d'arbitrato nel quadro dell'OSCE (COUR OSCE), Ginevra;
- Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria (GFATM), Ginevra;
- Fonds mondial pour l'Engagement de la Communauté et la Résilience (GCERF), Ginevra;
- GAVI Alliance, Ginevra;
- Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), Ginevra;
- Organizzazione europea per la ricerca nucleare (CERN), Ginevra;
- Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF), Berna;
- Organizzazione internazionale della protezione civile (OIPC), Ginevra;
- Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), Ginevra;
- Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), Ginevra;
- Organizzazione meteorologica mondiale (OMM), Ginevra;
- Organizzazione mondiale del commercio (OMC), Ginevra;
- Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OM-PI), Ginevra;
- Organizzazione mondiale della sanità (OMS), Ginevra;
- Segreteria del Trattato sul commercio delle armi (ATT), Ginevra;
- Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), Ginevra;
- Ufficio internazionale di educazione / Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (BIE/UNESCO), Ginevra;

- Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV), Ginevra;
- Unione interparlamentare (UIP), Ginevra;
- Unione postale universale (UPU), Berna.

3084
1/19 Nel caso delle persone giuridiche, la funzione direttiva di una persona risulta ad esempio dalla sua posizione nell'organigramma (v. N. 8005 segg. DRC e N. 2036 DSD)².

3096
1/19 I cittadini svizzeri che lavorano al di fuori dell'UE, dell'AELS o di uno Stato contraente al servizio del Comitato internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa o di una delle organizzazioni di assistenza di seguito elencate sono assicurati obbligatoriamente all'AVS/AI/IPG e AD:

- Basel Institute on Governance, Basilea;
- Biovision-Stiftung für ökologische Entwicklung, Zurigo;
- tutte le organizzazioni membro dell'associazione mantello PANE PER TUTTI, Berna, vedi elenco su www.brotfueralle.ch;
- Brücke – Le Pont, Friburgo;
- CARITAS, Lucerna;
- Centre Ecologique Albert Schweizer (CEAS), Neuchâtel;
- Enfants du Monde, Le Grand-Saconnex;
- Sacrificio quaresimale, Lucerna;
- Fondation Hironnelle, Losanna;
- Fondazione Terre des hommes Svizzera, Basilea / Ginevra;
- HEKS (Hilfswerk der Evangelischen Kirchen der Schweiz), Zurigo;
- HELVETAS, Zurigo;
- IAMANEH Suisse, Basilea;
- Interteam, Lucerna;
- Médecins sans frontières Suisse, Ginevra;
- Médecins du Monde Suisse, Neuchâtel;
- Croce Rossa Svizzera, Berna;
- Solidar Suisse, Zurigo;

²	31	agosto	1971	RCC	1972	pag. 130	–
	9	ottobre	1974	RCC	1975	pag. 254	–
	21	giugno	1982	RCC	1983	pag. 186	–
	1°	ottobre	1991	RCC	1991	pag. 517	–

- SolidarMed; Lucerna;
- Fondazione Villaggio Pestalozzi, Trogen;
- SWISSAID, Berna;
- SWISSCONTACT, Zurigo;
- TERRE DES HOMMES, Losanna;
- tutte le organizzazioni membro dell'associazione mantello UNITE, Berna, vedi elenco su www.unite-ch.org;

3097
1/19 I N. 3096 e 3096.1 valgono anche per i cittadini di Bosnia ed Erzegovina (solo AVS/AI; v. [art. 2 della Convenzione](#)). In linea di principio, i cittadini dell'UE e quelli dell'AELS non sono assicurati. In caso di dubbi, l'UFAS fornisce le informazioni necessarie.

3104.3
1/19 I familiari senza attività lucrativa (*cittadini svizzeri o dello Stato contraente in questione*) che accompagnano nello Stato contraente una persona rimasta affiliata in Svizzera durante l'attività all'estero (v. disposizioni sui distacchi, sull'attività diplomatica, disposizioni speciali) restano assicurati all'AVS/AI/IPG. La coassicurazione non è possibile per i familiari che accompagnano una persona in uno dei seguenti Stati:

- Bosnia ed Erzegovina
- Israele
- San Marino
- Turchia.

Queste persone possono aderire all'assicurazione a determinate condizioni (v. N. 4061 segg.).

3104.4
1/19 I familiari senza attività lucrativa che accompagnano *in uno degli Stati di seguito elencati* una persona rimasta affiliata in Svizzera durante l'attività all'estero (v. disposizioni sui distacchi, sull'attività diplomatica, disposizioni speciali) restano assicurati all'AVS/AI/IPG *a prescindere dalla loro cittadinanza*:

Australia	art. 8 lett. b par. 3	Irlanda*	art. 10
Austria*	art. 11	Liechtenstein	art. 8a
Bulgaria*	art. 11	Macedonia	art. 11
Canada/	prot. finale n. 5	Montenegro	art. 10

Québec			
Cile	art. 10	Norvegia*	art. 8 par. 1 lett. a
Cina	art. 8	Portogallo*	art. 7a
Cipro*	art. 11	Repubblica Ceca*	art. 11
Corea del Sud	art. 11	Serbia	art. 10
Croazia*	art. 11	Slovacchia*	art. 11
Danimarca*	art. 11a	Slovenia*	art. 11
Filippine	art. 13	Ungheria*	art. 10
Giappone	art. 11 par. 2	Uruguay	art. 10
India	art. 11	USA	art. 11

Per i cittadini svizzeri e per quelli dell'UE/AELS ha la precedenza l'Accordo con l'UE o la Convenzione AELS. A queste persone non sono quindi applicabili le convenzioni bilaterali di sicurezza sociale contrassegnate da un asterisco.

3104.6
1/19 Nel conto individuale va registrato il periodo di contribuzione (mesi e anno) e un reddito pari a zero con l'aggiunta del codice D per tutti gli anni in cui è comprovabile l'adempimento delle condizioni per la continuazione dell'assicurazione (v. [Directives techniques pour l'échange informatisé des données avec la Centrale \(DT\)](#), 2^a parte, cap. 2.2 «Enregistrements de données», campo 26). A titolo di spiegazione del codice D, sugli estratti del CI va aggiunta l'indicazione «Coniuge all'estero senza attività lucrativa». Al riguardo si vedano le D CA/CI (all. 5).

3116
1/19 I cittadini di Stati terzi al servizio di un datore di lavoro di diritto pubblico svizzero distaccati in uno Stato membro dell'UE/AELS o in uno Stato contraente restano assicurati in Svizzera se svolgono la propria attività in uno dei seguenti Stati:

- Australia
- Belgio
- Bulgaria
- Cile
- Cina

- Cipro
- Corea del Sud
- Croazia
- Danimarca
- Filippine
- Finlandia
- Francia
- Giappone
- India
- Irlanda
- Israele
- Italia
- Liechtenstein
- Macedonia
- Montenegro
- Norvegia
- Paesi Bassi
- Repubblica ceca
- San Marino
- Serbia
- Slovacchia
- Slovenia
- Ungheria
- Uruguay
- USA.

3117 I familiari senza attività lucrativa che accompagnano per-
1/19 sone al servizio di un datore di lavoro di diritto pubblico di-
staccate a tempo indeterminato in uno degli Stati di seguito
elencati restano assicurati all'AVS/AI/IPG:

- Australia
- Austria*
- Bulgaria*
- Cile
- Cina
- Cipro*
- Corea del Sud
- Croazia*
- Danimarca*
- Filippine

- Giappone
- India
- Irlanda*
- Liechtenstein
- Macedonia
- Montenegro
- Portogallo*
- Repubblica ceca*
- Serbia
- Slovacchia*
- Slovenia*
- Ungheria*
- Uruguay
- USA.

(*: vale solo per i familiari di cittadini di Stati che non fanno parte dell'UE).

- 4022 I cittadini svizzeri e i cittadini stranieri ad essi parificati che il 31 dicembre 1996 lavoravano già all'estero per un datore di lavoro in Svizzera ed erano assicurati obbligatoriamente in virtù del previgente art. 1 cpv. 1 lett. c LAVS restano assicurati fino allo scioglimento del rapporto di lavoro. Essi continuano a pagare i contributi ai rami assicurativi ai quali erano precedentemente affiliati (ad es. cittadini francesi all'AVS/AI). Se una parte del salario è corrisposta da datori di lavoro all'estero, il datore di lavoro in Svizzera deve pagare i contributi sull'intero reddito conseguito in Svizzera e all'estero dai suoi dipendenti.
- 4061.2 Il coniuge o il partner registrato che accompagna all'estero una persona assicurata all'AVS/AI/IPG e che non è già coassicurato all'AVS/AI/IPG in virtù della Convenzione AELS o di una convenzione di sicurezza sociale (v. N. 3104 segg.) può aderire all'assicurazione.
- 5017 Il doppio onere non è ragionevolmente esigibile se il pagamento simultaneo dei contributi a due assicurazioni mette

l'assicurato in gravi difficoltà finanziarie³. Si ritiene che l'assicurato si trovi in una tale situazione quando i contributi a suo carico per le assicurazioni sociali corrispondono al 15 per cento o più del suo reddito lavorativo. Per quanto concerne le assicurazioni sociali svizzere, vanno considerati anche i contributi che l'assicurato deve pagare all'AVS, all'AI, all'IPG e all'AD. Non si tiene invece conto dei contributi ad altre assicurazioni sociali.

³ 27 maggio 1964 RCC 1965 pag. 35 –
20 luglio 1982 RCC 1983 pag. 323 –

Allegato 10: Aiuto per la determinazione della legislazione applicabile in materia di sicurezza sociale in caso di pluriattività secondo i regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009

1/19



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS
Affari internazionali

Aiuto per la determinazione della legislazione applicabile in materia di sicurezza sociale in caso di pluriattività secondo i Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009

Questo modulo dev'essere compilato dai cittadini svizzeri o di uno Stato dell'UE/AELS CHE

1. ha la residenza in Svizzera E
2. esercitano un'attività lucrativa in almeno due Stati (Svizzera, Stato dell'UE/AELS) OPPURE
3. esercitano un'attività lucrativa in un solo Stato (Svizzera, Stato dell'UE/AELS) e percepiscono prestazioni di sicurezza sociale di un altro (Svizzera, Stato dell'UE/AELS) OPPURE
4. esercitano un'attività lucrativa particolare sul territorio di vari Paesi (dipendenti pubblici, agenti contrattuali dell'UE, equipaggi di condotta e di cabina, marittimi).

Si raccomanda di trasmettere il modulo alla cassa di compensazione AVS competente per la determinazione.

Persona interessata	
Numero di sicurezza sociale svizzero (n. AVS) (se noto)	
Cognome(i)	
Nome(i) registrato(i) allo stato civile	
Data di nascita (gg.mm.aaaa)	
Tutte le nazionalità	
Complemento d'indirizzo / casella postale	
Via e n.	
NPA	Luogo
Stato	
Tel.	E-mail
Assicurazione malattia obbligatoria (LAMal)	
Permesso di soggiorno in Svizzera per i cittadini dell'UE/EFTA <input type="radio"/> L <input type="radio"/> B <input type="radio"/> G <input type="radio"/> C	

Attività lucrativa dipendente o indipendente (compilare una sezione per ogni attività lucrativa)		
Categorie di persone	<input type="radio"/> Salariati	<input type="radio"/> Agenti contrattuali dell'UE
	<input type="radio"/> Indipendenti	<input type="radio"/> Personale di volo o di cabina
	<input type="radio"/> Dipendenti pubblici e personale assimilato	<input type="radio"/> Marittimi
Nome del datore di lavoro		
Firmenname		
Persona di contatto		
Complemento d'indirizzo / casella postale		
Via e n.		
NPA	Luogo	
Stato		
Grado di occupazione		
<input type="radio"/> inferiore al 5% <input type="radio"/> 5% - 24% <input type="radio"/> almeno il 25%		
Inizio del rapporto di lavoro (gg.mm.aaaa)		
Se il contratto di lavoro è a tempo determinato, indicarne la data di scadenza (gg.mm.aaaa)		

Aiuto per la determinazione della legislazione applicabile in materia di sicurezza sociale in caso di pluriattività secondo i Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009

1/3

Attività lucrativa dipendente o indipendente (compilare una sezione per ogni attività lucrativa)

Categorie di persone Salariati Vertragsbedienstete der EU
 Indipendenti Mitglieder von Flug- oder Kabinenbesatzung
 Dipendenti pubblici e personale assimilato Seeleute

Arbeitgeber / Firma _____

Nome del datore di lavoro _____

Persona di contatto _____

Complemento d'indirizzo / casella postale _____

Via e n. _____

NPA _____ Luogo _____

Stato _____

Grado di occupazione inferiore al 5% 5% - 24% almeno il 25%

Inizio del rapporto di lavoro (gg.mm.aaaa) _____

Se il contratto di lavoro è a tempo determinato, indicarne la data di scadenza (gg.mm.aaaa) _____

Attività lucrativa dipendente o indipendente (compilare una sezione per ogni attività lucrativa)

Categorie di persone Salariati Vertragsbedienstete der EU
 Indipendenti Mitglieder von Flug- oder Kabinenbesatzung
 Dipendenti pubblici e personale assimilato Seeleute

Arbeitgeber / Firma _____

Nome del datore di lavoro _____

Kontaktperson _____

Complemento d'indirizzo / casella postale _____

Via e n. _____

NPA _____ Luogo _____

Stato _____

Grado di occupazione inferiore al 5% 5% - 24% almeno il 25%

Inizio del rapporto di lavoro (gg.mm.aaaa) _____

Se il contratto di lavoro è a tempo determinato, indicarne la data di scadenza (gg.mm.aaaa) _____

Prestazioni di sicurezza sociale

Tipo e durata della prestazione. Stato e istituzione che versano la prestazione.

Nessuna

Prestazione in caso d'invalidità

Stato _____ Istituzione _____

Inizio (gg.mm.aaaa) _____ Fine (gg.mm.aaaa) _____

Prestazione in caso d'infortunio

Stato _____ Istituzione _____

Inizio (gg.mm.aaaa) _____ Fine (gg.mm.aaaa) _____

Prestazione in caso di malattia

Stato _____ Istituzione _____

Inizio (gg.mm.aaaa) _____ Fine (gg.mm.aaaa) _____

Prestazione in caso di disoccupazione

Stato _____ Istituzione _____

Inizio (gg.mm.aaaa) _____ Fine (gg.mm.aaaa) _____

Prestazione in caso di maternità

Stato _____ Istituzione _____

Inizio (gg.mm.aaaa) _____ Fine (gg.mm.aaaa) _____

Altro (precisare)

Stato _____ Istituzione _____

Inizio (gg.mm.aaaa) _____ Fine (gg.mm.aaaa) _____

I sottoscritti dichiarano che tutte le informazioni sono conformi al vero. Prendono atto che gli organi competenti possono effettuare controlli sia in Svizzera che negli Stati dell'UE/AELS; se le informazioni fornite dovessero rivelarsi false, potrà essere ordinato un assoggettamento ad un sistema di assicurazioni sociali estero.

Il datore di lavoro / lavoratore indipendente s'impegna a comunicare immediatamente alla cassa di compensazione qualsiasi cambiamento concernente le informazioni fornite nel presente modulo. **Fanno in modo che i contributi sociali siano riscossi in Svizzera sulla totalità del salario, a prescindere dallo Stato in cui esso viene versato.**

Informazione sulla protezione dei dati:

Le informazioni fornite nel presente modulo sono utilizzate dalla cassa di compensazione per eseguire il suo mandato legale. Esse possono essere rilevate, salvate elettronicamente e utilizzate nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati. I cofirmatari acconsentono a che i dati siano messi a disposizione di un organo di un'altra assicurazione sociale svizzera o di qualsiasi altra istituzione legittimata per legge, affinché le disposizioni legali possano essere applicate correttamente.

Il salariato

Data :

Firma :

Il datore di lavoro / i datori di lavoro / lavoratore indipendente

Data :

Timbro e firma :

13.3 Durata del distacco e proroga in virtù delle convenzioni di sicurezza sociale

1/19

Norvegia*	Distacco: 1 anno Proroga: fino a 3 anni
Danimarca*	Distacco: 24 mesi Proroga: fino a 3 anni
Uruguay	Distacco: 24 mesi Proroga: fino a 4 anni
Italia* San Marino	Distacco: 1 anno Proroga: fino a 6 anni
Bosnia ed Erzegovina Cile	Distacco: 36 mesi Proroga: fino a 6 anni
Australia Liechtenstein*	Distacco: 60 mesi Proroga: fino a 6 anni
Giappone	Distacco: 60 mesi Proroga: fino a 6 anni (senza consenso)
Canada/Québec USA	Distacco: 60 mesi Proroga: fino a 6 anni e 1/2
Belgio*	Distacco: 12 mesi Proroga: fino a 5 anni
Paesi Bassi*	Distacco: 24 mesi Proroga: fino a 5 anni
Cina India Corea del Sud	Distacco: 72 mesi Nessuna proroga

Austria* Bulgaria* Cipro* Croazia* Filippine Finlandia* Francia* Germania* Gran Bretagna* Grecia* Irlanda* Israele Lussemburgo* Macedonia Montenegro Portogallo* Repubblica ceca* Serbia Slovacchia* Slovenia* Spagna* Svezia* Turchia Ungheria*	Distacco: 24 mesi Proroga: fino a 6 anni
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------

* Solo per cittadini di Stati non contraenti; per i cittadini nazionali v. N. 2024 segg.

13.4 Panoramica degli Stati con cui la Svizzera ha concluso una convenzione di sicurezza sociale

1/19

Le precedenti convenzioni con gli odierni Stati dell'UE/AELS sono stampate in corsivo e si applicano solo ai cittadini di Stati terzi.

Stato	Entrata in vigore
Australia	01.01.2008
<i>Austria</i>	<i>01.01.1969</i>
<i>Belgio</i>	<i>01.05.1977</i>
Bosnia ed Erzegovina (conv. con la Jugoslavia)	01.03.1964
<i>Bulgaria</i>	<i>01.12.2007</i>
Canada/Québec	01.10.1995
Cile	01.03.1998
Cina*	19.06.2017
<i>Cipro</i>	<i>01.01.1997</i>
Corea del Sud*	01.06.2015
<i>Croazia</i>	<i>01.01.1998</i>
<i>Danimarca</i>	<i>01.12.1983</i>
	<i>(revisioni: 01.10.1986 e 01.12.1997)</i>
Filippine	01.03.2004
<i>Finlandia</i>	<i>01.10.1986</i>
<i>Francia</i>	<i>01.11.1976</i>
	<i>01.03.2004</i>
<i>Germania</i>	<i>01.05.1966</i>
	<i>(revisioni: 01.11.1976 e 01.04.1990)</i>
Giappone	01.03.2012
<i>Grecia</i>	<i>01.12.1974</i>
India*	29.01.2011
<i>Irlanda</i>	<i>01.07.1999</i>
Israele	01.10.1985
<i>Italia</i>	<i>01.09.1964</i>
	<i>(revisioni: 01.07.1973 e 01.02.1982)</i>
<i>Liechtenstein</i>	<i>01.05.1990</i>
	<i>(revisioni: 01.11.1996 e 14.08.2002)</i>
<i>Lussemburgo</i>	<i>01.05.1969</i>
Macedonia	01.01.2002
Montenegro	01.01.2019
<i>Norvegia</i>	<i>01.11.1980</i>
<i>Paesi Bassi</i>	<i>01.07.1971</i>

<i>Portogallo</i>	<i>01.03.1977</i>
<i>Regno Unito</i>	<i>01.04.1969</i>
<i>Repubblica ceca</i>	<i>01.11.1997</i>
<i>San Marino</i>	<i>01.03.1983</i>
<i>Serbia</i>	<i>01.01.2019</i>
<i>Slovacchia</i>	<i>01.12.1997</i>
<i>Slovenia</i>	<i>01.08.1997</i>
<i>Spagna</i>	<i>01.09.1970</i>
<i>Svezia</i>	<i>01.03.1980</i>
<i>Turchia</i>	<i>01.01.1972</i>
<i>Ungheria</i>	<i>01.01.1998</i>
<i>Uruguay</i>	<i>01.04.2015</i>
<i>USA</i>	<i>01.11.1980</i>

(revisione: 01.08.2014)

*si tratta di una convenzione di distacco